



Comune di  
*Francavilla di Sicilia*

**Città Metropolitana di Messina**  
*Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara*



**ORIGINALE**

## **ORDINANZA SINDACALE**

**N. 13 DEL 06-04-2021**

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N.27 DEL 29 MARZO. ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N.33 DEL 6 aprile 2021. DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO. CONFERMA DELL'ORDINANZA SINDACALE NR. 11 DEL 31 MARZO 2021 FINO AL 14 APRILE PER ECCEZIONALE E STRAORDINARIA NECESSITA DOVUTA ALLA PRESENZA DI FOCOLAI O AL RISCHIO ESTREMAMENTE ELEVATO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV 2 O DI SUE VARIANTI NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA.**

### **IL SINDACO**

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3 comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma I, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli I e 2, comma I;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. I, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il Decreto Legge n. 2 del 14.01.2021, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, come convertito in legge n. 29 del 12 marzo 2021;

Visto il Decreto Legge n. 30 del 13.03.2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”; Visto il DPCM 2 marzo 2021 con il quale sono state stabilite nuove misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. N.27 DEL 29 marzo 2021. con la quale all'articolo 1 si stabilisce che per il territorio comunale di Francavilla di Sicilia “in aggiunta alle misure contenitive del contagio vigenti, dal 31 marzo 2021 fino al 14 aprile 2021 compreso, si applicano le seguenti misure:

a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l'emergenza. È, altresì, consentito il transito per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;

b) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per

ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;

c) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;

d) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

e) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);

f) chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma "e", purché sia consentito l'accesso solamente alle predette attività;

g) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.

h) Nelle giornate festive è vietato l'esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui al Capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e sue modificazioni e/o integrazioni per la c.d. zona rossa.

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingente ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Ritenuto necessario adottare un provvedimento che metta in atto le disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento della diffusione del virus con le attività proprie di carattere comunale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 33 del 6 aprile 2021 che all'art. 2 , dispone l'applicazione dal 7 aprile 2021 dell'art. 2 del D.L. 1 aprile 2021 nr. 44;

Visto l'Art. 2 del D.L. nr. 44 del 1 aprile 2021-Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado che recita:

*"1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per*

*l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. **La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.***

*2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.*

*3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessari ol'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.”*

*Considerato che dietro richiesta dell'Autorità Sanitaria locale è stata acquisita dalla competente ASP di Messina certificazione positiva in merito alla **eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella***

**popolazione scolastica, ai fini della deroga di cui all'art. 2 del D.L. nr. 44/2021;**

Attestato:

- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;
- che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis L. 241/90 e dell'art. 6 D.P.R. n.62/2013 e che non sono previste misure ulteriori di prevenzione della corruzione nel vigente P.T.P.C. in ordine al presente provvedimento;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- la Legge n° 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Regionale n° 48/91 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 s.m.i. come recepita da ultimo con la L.R. n. 7/2019;
- il D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i., ed in particolare l'art. 12;
- la L.R. n. 14 del 31.08.1998 e s.m.i.; - il Tuel, approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e in particolare l'art. 50;
- l'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833;
- la Legge Regionale n° 30 del 23.12.2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'O.R.EE.LL.,

Assunti i poteri di cui all'art 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

**ORDINA**

Nel territorio del Comune di Francavilla di Sicilia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana N.27 DEL 29 marzo 2021 e precisamente, dal 31 marzo al 14 aprile 2021:

a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l'emergenza. È, altresì, consentito il transito per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le

attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;

b) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;

c) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado, attesa la **eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, ai fini della deroga di cui all'art. 2 del D.L. nr. 44/2021;**

d) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

e) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);

f) chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma "e", purché sia consentito l'accesso solamente alle predette attività;

g) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.

h) Nelle giornate festive è vietato l'esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui al Capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e sue modificazioni e/o integrazioni per la c.d. zona rossa.

Dare atto che per quanto attiene il Capo V del DPCM 2 marzo 2021 si applicano gli articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48;

### **DISPONE**

**Per il periodo di vigenza dell'ordinanza N.27 DEL 29 marzo 2021, dal 31 marzo al 14 aprile 2021**

- la chiusura del mercato settimanale;
- la chiusura dei Cimiteri;
- i servizi socio-assistenziali a carattere semi-residenziale per soggetti disabili, dovranno rispettare i protocolli di sicurezza previsti dalle normative vigenti e dovrà essere privilegiato l'approccio individualizzato nel rapporto operatore-utente;

**RICORDA** ai cittadini:

- 1) Che è vietato ogni spostamento in entrata e uscita dal Comune e all'interno dello stesso ad eccezione di quelli derivanti da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. E' comunque consentito il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione. Il cittadino deve essere munito di autocertificazione al fine di consegnarla alle autorità competenti in caso di controllo;
- 2) Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- 3) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- 4) Non toccare occhi, naso e bocca con le mani;
- 5) Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- 6) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico;
- 7) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- 8) Uso obbligatorio delle mascherine;
- 9) Se si hanno sintomi simili all'influenza restare a casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici, ma occorre contattare il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica o i numeri regionali;

DARE ATTO CHE la presente Ordinanza non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

PUBBLICARE la presente Ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune

DIFFONDERE la presente Ordinanza dandone notizia sul sito istituzionale del Comune

COMUNICARE la presente Ordinanza al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore Regionale alla Sanità, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla Prefettura, all'ASP di Messina all'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Locali. AVVERTENZE: Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di centoventi giorni.

**IL SINDACO**

(DR. Pulizzi Vincenzo)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

